

MILITARE: Consiglio di Stato - Sezione Seconda - Sentenza 27 ottobre 2025, n. 8290.

Militare – Transito nei ruoli civili – Volontario in ferma quadriennale – Sopravvenuta inidoneità al servizio attivo – Condizioni

È illegittimo il provvedimento di esclusione del militare dal transito nei ruoli civili del Ministero della difesa, in quanto volontario in ferma prefissata quadriennale vincitore del concorso e poi divenuto inidoneo al servizio attivo, poiché anche tale categoria è beneficiaria del diritto di transito previsto dall'art. 930, comma 1, del d.lgs. n. 66 del 15 marzo 2010, in forza dell'art. 930, comma 1-bis.1., introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. t), n. 1), del d.lgs. n. 173 del 27 dicembre 2019, che ciò prevede con effetto retroattivo dal 2010, perciò applicabile anche ai provvedimenti adottati in data antecedente alla sopravvenienza normativa. (1).

In motivazione, ha chiarito la sezione che: *i)* il principio di mantenimento ove più possibile del rapporto di servizio, oltre ad essere connaturale ad un ordinamento democratico “fondato sul lavoro” (art. 1 Cost.), risponde, nel caso in cui si tratti di personale appartenente alle forze armate, alla finalità di riconoscimento da parte del legislatore dei meriti acquisiti; *ii)* l'art. 930, comma 1-bis.1., del d.lgs. n. 66 del 2010 si riferisce a tutti i casi di carenza della specifica idoneità psicofisica richiesta per l'immissione del volontario in servizio permanente e dunque anche ai casi di profilo sanitario insufficiente e non solamente ai casi di inidoneità assoluta al servizio militare (riforma); *iii)* una diversa lettura avrebbe l'illogica e paradossale conseguenza di consentire il passaggio nei ruoli civili del Ministero ai soli soggetti da riformare, portatori cioè delle problematiche di salute più gravi e/o limitanti, con esclusione di coloro che presentano solo problemi minori (e, dunque, di coloro che, pure inidonei al servizio militare, avrebbero una migliore validità psico-fisica ai fini del servizio civile). Si evidenzia che mentre il beneficio recato dal comma 1-bis (introdotto dalla novella di cui all'art. 1, comma 1, lett. g) del d.lgs. 29 maggio 2017, n. 94) ha portata espressamente retroattiva “...si applica a decorrere dall'entrata in vigore del codice ...”; quello di cui al comma 1-bis.1 (introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. t), n. 1), d.lgs. 27 dicembre 2019, n. 173), lettera a-bis (lettera inserita dall'art. 3, comma 1, lett. f), l. 5 agosto 2022, n. 119), invece, non contiene tale clausola, il che potrebbe implicare l'applicazione dell'art. 11 disp. prel. c.c.

(1) Conformi: Cons. Stato, sez. II, 11 ottobre 2021, n. 6794; sez. I, 24 agosto 2020, n. 1428.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 ottobre 2025 il Cons. Stefano Filippini;

Udito l'avvocato Angelo Fiore Tartaglia;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il primo caporal maggiore -OMISSIS- ha impugnato dinanzi al T.a.r. per il Lazio i seguenti atti:

a) con il ricorso introduttivo notificato in data 27.4.2013:

- il verbale del Dipartimento militare di medicina legale di Firenze del 27.2.2013, contenente il giudizio di "Non idoneo quale volontario in ferma per perdita permanente dell'idoneità psico - fisica

richiesta per il reclutamento AV4 EI", reso nei confronti del ricorrente per "Esiti di splenectomia post – traumatica senza attuali alterazioni della crasi ematica";

- l'atto del 21.03.2013, con il quale il Comando logistico nord - Comando e Direzione di Sanità - Commissione Medica d'Appello ha giudicato il ricorrente "non idoneo quale VFP4 per la permanente perdita dell'idoneità psicofisica richiesta dal reclutamento con attribuzione del punteggio AV4";

- l'atto con il quale il Centro militare di medicina legale di Firenze – Reparto Osservazione ha giudicato il ricorrente "NON IDONEO al servizio militare quale VFP4" con attribuzione del punteggio AV4 in quanto riscontrato affetto in data 27.02.2013 da "Esito di splenectomia post - traumatica senza attuali alterazioni della crasi ematica";

- l'atto emanato dal 186° Reggimento paracadutisti "Folgore" - Comando in data 26.03.2013, con il quale il ricorrente veniva informato che in pari data era stato avviato nei suoi confronti il procedimento volto al "proscioglimento dalla ferma contratta, ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 8 maggio 2001 n. 215, perché "non idoneo quale volontario in ferma per la perdita permanente dell'idoneità psico-fisica richiesta per il reclutamento per attribuzione di nuovi profili sanitari AV4";

- l'atto indirizzato dal 186° Reggimento paracadutisti "Folgore" - Comando al Ministero della Difesa con il quale si comunica che nei confronti del ricorrente era stato avviato il procedimento di proscioglimento dalla ferma contratta;

- la graduatoria finale di merito relativa all'immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell'Esercito, per il 2011, del VFP4 reclutati ai sensi della L. 23 agosto 2004 n. 226 con decorrenza giuridica 17 dicembre 2007, e il relativo decreto di approvazione della graduatoria, segnatamente nella parte in cui, pur collocando il ricorrente in una posizione utile, lo esclude dal transito in servizio permanente a causa degli atti impugnati, con i quali il ricorrente è stato giudicato non idoneo per perdita permanente dell'idoneità psico-fisica richiesta, nonché di tutti gli atti presupposti, collegati, conseguenti e connessi ivi compresa la tabella B, punto 23, della "Direttiva Tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al s.m.i." nell'interpretazione resa dall'Amministrazione.

b) con un primo ricorso per motivi aggiunti, depositato il 10.6.2013:

- il predetto verbale modello ML/G – n. 5 del 21/03/2013, notificatogli l'8/5/2013, con il quale la Commissione Medica d'Appello del Comando logistico Nord - Comando e Direzione di Sanità - Padova - Ministero della Difesa lo ha giudicato non idoneo quale volontario in ferma per perdita permanente dell'idoneità psico-fisica richiesta per il reclutamento per attribuzione di nuovo profilo sanitario AV-EI 4 (quattro).

c) con un secondo ricorso per motivi aggiunti, depositato il 29.8.2013:

- il Decreto n. 134 del 25.6.2013, con cui il Ministero della Difesa ha immesso 879 soggetti, tra cui il ricorrente, già utilmente collocati nella graduatoria di merito approvata con il decreto dirigenziale n. 239 del 31 dicembre 2012, nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell'Esercito, con il grado di Primo Caporal Maggiore, con decorrenza giuridica 17 dicembre 2011 e amministrativa 31 dicembre 2012, ma "con riserva dell'accertamento, anche successivo, del possesso dei requisiti previsti dalla circolare n. M_D GMILO I 3 3/0343941/VSP del 4 agosto 2011"; in particolare, di quest'ultimo atto si censurava la parte con cui disponeva l'immissione del ricorrente "con riserva" nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell'Esercito, nella posizione n. 641 della graduatoria, in quanto "idoneo al servizio militare con un coefficiente 4 nel profilo sanitario, in attesa della definizione del giudizio sulla dipendenza da causa di servizio della sottostante infermità".

d) con un terzo ricorso per motivi aggiunti, depositato l'11.04.2014:

- il Decreto Dirigenziale n. 8 del 15.1.2014, con il quale il Ministero della Difesa ha disposto la decadenza del ricorrente dall'immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell'Esercito, per il 2011, dei volontari in ferma prefissata quadriennale, reclutati ai sensi della L. 23.08.2004 n. 226, con decorrenza giuridica 17.12.2007, nonché il Decreto Dirigenziale n. 30 del 31.01.2014, con il quale il Ministero ha disposto il collocamento in congedo illimitato del ricorrente, a decorrere dal 17.12.2011, data di scadenza della ferma quadriennale.

1.1. In sostanza, l'originario ricorrente ha impugnato i provvedimenti che lo hanno escluso dalla carriera militare focalizzando le censure sul diverso trattamento, in occasione di una menomazione/imperfezione/infermità, riservato dall'art. 582 del D.P.R. n. 90/2010 (applicabile al personale militare volontario in ferma prefissata, tra cui, per l'appunto, il -OMISSIS-) rispetto a quello previsto per il personale in servizio permanente disciplinato dall'art. 584 del D.P.R. n. 90/2010

2. I fatti che si collocano a monte della vicenda processuale sono ricostruiti dal T.a.r. nei termini seguenti:

"Il 21.09.2012, al rientro da una serata trascorsa in una birreria di Siena, il ricorrente subiva, per strada, una violenta aggressione da parte di una persona con la quale aveva cenato, a seguito della quale riportava una rottura traumatica della milza. Ricoverato d'urgenza il successivo 23 settembre, l'interessato dichiarava, tuttavia, di essere caduto dalla moto, e denunciava il suo aggressore solo l'11.11.2012. In data 22.02.2013, dopo aver fruito di diversi periodi di licenza di convalescenza per "postumi di splenectomia post-traumatica senza alterazioni della crisi ematica", il ricorrente presentava domanda per il riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio.

Sulla base della citata patologia, prevista al codice 23 dell'Elenco delle Imperfezioni e Infermità della direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, approvata con decreto 5 dicembre 2005 della disciolta Direzione Generale della Sanità

Militare, quale infermità (stralcio in Allegato G) per la quale è attribuito il coefficiente 4 (quattro) all'apparato ematologico immunitario nell'ambito della caratteristica somato funzionale concernente gli apparati vari (4 AVEI), in data 27.02.2013 il ricorrente veniva giudicato inidoneo all'espletamento della ferma prefissata quadriennale. A seguito del citato provvedimento di declassamento, confermato in sede d'appello, in data 02.04.2013 il competente Comando avanzava nei confronti dell'interessato la proposta di proscioglimento dalla ferma quale VFP4, ma la proposta non trovava accoglimento, tenuto conto del fatto che gli impugnati provvedimenti medico legali sono stati adottati in un periodo in cui il ricorrente giuridicamente rivestiva già la qualità di Volontario in Servizio Permanente (essendo stato egli immesso, con riserva, nel relativo ruolo a decorrere dal 17 dicembre 2011), nonché della circostanza che il declassamento del profilo sanitario non rientra tra le cause di cessazione dal servizio permanente tassativamente elencate dall'art. 923 del D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66.”

3. Il primo giudice, con la sentenza in epigrafe indicata, resa all'esito dell'udienza di smaltimento del giorno 25 marzo 2022, ha rigettato il ricorso principale e i primi due ricorsi per motivi aggiunti, mentre ha dichiarato inammissibile, per carenza di interesse, il terzo ricorso per motivi aggiunti.

3.1. A fondamento di tale decisione sono stati posti i seguenti rilievi:

- l'art. 957, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 66/2010 stabilisce che il proscioglimento dalla ferma è disposto, oltre che per le cause previste per il personale in servizio permanente di cui all'art. 923, comma 1, lett. i), l) e m), per l'ipotesi di perdita dell'idoneità fisio-psico-attitudinale, richiesta per il reclutamento quale volontario in ferma prefissata, salvo quanto previsto dall'art. 955, accertata con riferimento alle direttive tecniche sanitarie approvate con decreto del Ministero della difesa;
- l'art. 582 del d.P.R. n. 90/2010, rubricato “imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare”, prevede che “sono causa di non idoneità al servizio militare le seguenti imperfezioni e infermità:...d) Ematologia: 1) le malattie primitive del sangue e degli organi emopoietici; 2) le malattie secondarie del sangue e degli organi emopoietici, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea”; la milza rientra fra gli organi emopoietici; al punto 23 dell'elenco generale delle “imperfezioni, infermità e condizioni somato-funzionali”, allegato al citato D.M. 05.12.2005, è prevista appunto la “splenectomia post-traumatica senza alterazioni della crasi ematica”, per la quale è previsto il coefficiente 4 AV (apparati vari) – EI (apparato ematologico-immunitario);
- non sussiste il lamentato difetto di motivazione, risultando chiara la patologia individuata quale causa di non idoneità;
- il potere esercitato nel caso di specie è a carattere vincolato, con la conseguenza che l'eventuale illegittimità degli atti contestati potrebbe derivare esclusivamente dall'illegittimità degli atti a monte

(cioè l'art. 582 d.P.R. n. 90/2010 e, in parte qua, la direttiva tecnica del 05.12.2005); ed infatti l'interessato ha prospettato l'illegittimità costituzionale dell'art. 582 del D.P.R. n. 90/2010, applicabile al personale militare volontario in ferma prefissata (quale è il -OMISSIS-), legata al diverso trattamento riservato a tale categoria di personale, in occasione di una menomazione, imperfezione o infermità fisica, rispetto a quello previsto per il personale in servizio permanente, disciplinato invece dall'art. 584 del D.P.R. n. 90/2010; ma la questione di legittimità costituzionale, con conseguente rimessione alla Corte costituzionale, può riguardare solo le norme di legge o aventi forza di legge, e non anche le norme regolamentari, sicché la questione, incentrata su un atto sprovvisto di forza di legge, è sottratta al sindacato incidentale della Corte costituzionale, limitato alle fonti primarie (cfr., *ex multis*, Corte costituzionale, sentenza n. 81 del 7 aprile 2016);

- anche le censure di illegittimità degli atti amministrativi sono infondate: invero, mentre per il personale non in servizio permanente, al ricorrere di un'imperfezione o infermità causa di non idoneità a servizio, il provvedimento di proscioglimento e il collocamento a riposo costituiscono atto vincolato, per il personale già in servizio non ricorre questo automatismo, e l'Amministrazione deve esercitare un potere discrezionale, sub specie di discrezionalità tecnica; tuttavia – trattandosi di situazioni chiaramente eterogenee, atteso che i volontari in ferma prefissata intrattengono con l'Amministrazione un rapporto a tempo limitato e, quindi, precario, mentre i volontari in servizio permanente sono titolari di un rapporto a tempo indeterminato e, quindi, stabile – non può sussistere alcuna violazione del principio di uguaglianza o di disparità di trattamento, situazioni patologiche individuabili solo in presenza di una diversificata disciplina di situazioni identiche o, comunque, simili;

- dalla legittimità del proscioglimento dalla ferma del ricorrente consegue l'inaammissibilità, per carenza delle condizioni soggettive dell'azione, del ricorso proposto dall'interessato avverso la graduatoria di merito relativa all'immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell'Esercito per il 2011, nella parte in cui è escluso dall'elenco degli idonei; in presenza del provvedimento di proscioglimento della ferma volontaria, infatti, nessun titolo il ricorrente avrebbe avuto per partecipare alla selezione, e nessuna posizione legittimante di conseguenza può vantare all'impugnazione della relativa graduatoria di merito;

- sebbene con decreto n. 134 del 25 giugno 2013 il -OMISSIS-, collocato in posizione utile nella relativa graduatoria di merito, fosse stato immesso in ruolo con riserva, “in quanto idoneo al servizio militare con un coefficiente 4 nel profilo sanitario, in attesa della definizione del giudizio sulla dipendenza da causa di servizio della sottostante infermità”, il successivo provvedimento del 15.01.2014 ha chiaramente specificato che l'interessato “deve...essere dichiarato decaduto dalla nomina a vincitore dell'immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell'Esercito”,

(anche) sulla base del presupposto che con nota n. M_D GPREV 0809200 del 22 ottobre 2013 “la Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva ha comunicato che l'infermità in questione non è dipendente da causa di servizio” (e il provvedimento con cui il Ministero ha deciso che l'infermità descritta non è dipendente da causa di servizio non risulta impugnato).

3.2. Le spese di lite sono state regolate secondo la soccombenza e liquidate in € 1.000,00, oltre accessori.

4. Avverso la descritta decisione l'interessato ha proposto il presente giudizio di appello, affidandolo ai motivi che possono essere riassunti nei termini seguenti:

4.1. Erroneità ed illogicità dell'impugnata sentenza per: violazione e/o errata applicazione dell'art. 930, commi 1 ed 1-bis, C.O.M.; violazione e/o errata applicazione degli artt. 582 e 584 del D.P.R. n. 90/2010; violazioni del principio di mantenimento del rapporto di lavoro; eccesso di potere per difetto e/o carenza di istruttoria; violazione del principio del legittimo affidamento; eccesso di poter per travisamento dei fatti e/o erronea valutazione dei fatti; eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, irrazionalità, contraddittorietà, incongruenza, irragionevolezza; eccesso di potere per ingiustizia manifesta. Sottolinea l'appellante come la stessa Amministrazione avesse comunque riconosciuto applicabili al -OMISSIS- i criteri di giudizio di cui all'art. 584 del D.P.R. 90/2010, ingenerando nel medesimo il legittimo convincimento di risultare idoneo e vincitore in relazione al concorso quale V.S.P. e, quindi, di non poter essere escluso per la menomazione *de qua* poiché non più V.F.P.4; il T.a.r. ha obliterato tale profilo; neppure è stato valutato il possibile rimpiego dell'odierno appellante in mansioni compatibili con lo stato di salute vantato; è stato violato l'art. 930 comma 1-bis C.O.M. come modificato dal Legislatore al fine di colmare la disparità di trattamento all'epoca intercorrente tra vincitori e non vincitori (cfr. art. 1, comma 1, lett. t), n. 1), del d.lgs. 27 dicembre 2019, n. 173); il T.a.r. avrebbe dovuto concretamente valutare, nell'ottica del reimpiego del -OMISSIS-, la facoltà per lo stesso di transitare nei corrispondenti ruoli civili dell'appellato Ministero, ai sensi dell'art. 930 comma 1 (qualora V.S.P.) o 1-bis (qualora V.F.P.4);

4.2. Eccesso di potere per manifesta perplessità, contraddittorietà e sviamento dell'azione amministrativa, arbitrarietà, illogicità, irragionevolezza, travisamento della situazione di fatto, errore sui presupposti. Illegittimità e/o eccesso di potere per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 del Decreto nr. 134 emanato dal Ministero della Difesa – Direzione generale per il Personale Militare – Il Vice-Direttore Generale, datato 25.06.2013. Illegittimità e/o eccesso di potere per violazione e/o falsa applicazione del paragrafo 3, sottopar. b) della circolare n. M_D GMIL0 I 3 3/0343941/VSP del 4 agosto 2011 e dell'art. 5 del decreto Dirigenziale nr. 239 del 31 dicembre 2012. Eccesso di potere per errore e/o carenza dei presupposti, erronea valutazione e/o travisamento della situazione stante l'assenza di efficacia invalidante della riscontrata anomalia, difetto ed insufficienza d'istruttoria ed

errore nel metodo di accertamento. Illegittimità per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4, ultimo comma, della "Direttiva Tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al s.m.i.". Illogicità di detta disposizione tecnica nell'interpretazione resa dall'Amministrazione. Eccesso di potere per carenza e/o insufficienza, genericità, illogicità, erroneità, contraddittorietà, apoditticità ed incongruità della motivazione. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta e sviamento.

Eccesso di potere per illogicità, errore sui presupposti, carenza, inadeguatezza della motivazione, irragionevolezza, travisamento dei fatti, perplessità e contraddittorietà dei giudizi, ingiustizia manifesta. Illegittimità per violazione dell'art. 97 Cost. (buon andamento e trasparenza dell'azione amministrativa).

4.3. Con l'atto di appello è stata chiesta anche la tutela cautelare.

5. Si è costituita l'Amministrazione appellata, depositando poi memoria difensiva, per resistere al gravame.

6. Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS- la Sezione ha respinto la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza T.a.r..

7. Sulle difese e produzioni in atti, la controversia è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 14 ottobre 2025.

8. Il primo motivo di appello appare fondato nei termini e nei limiti infra precisati.

8.1. Giova al proposito evidenziare, in via preliminare, che l'appellante, con il primo mezzo di censura, ha in principalità focalizzato il tema della violazione dell'art. 930 commi 1 e 1-bis C.O.M., così operando una limitazione/specificazione dell'oggetto del proprio originario *petitum* sostanziale (in primo grado genericamente incentrato sulla richiesta di annullamento dei provvedimenti che lo hanno privato dello *status* militare -perché giudicato inidoneo al servizio militare incondizionato-, che invece avrebbe dovuto conservare per effetto dell'applicazione, nei suoi confronti, dell'art. 584 del D.P.R. 90/2010, con transito nei ruoli permanenti dell'Esercito Italiano in mansioni compatibili con la ridotta idoneità psico-fisica residua), censurando la decisione del T.a.r. anche per non aver considerato la possibilità, per l'odierno appellante, di transitare nei corrispondenti ruoli civili del Ministero della Difesa successivamente al giudizio di non idoneità al servizio militare.

A quest'ultimo proposito l'appellante ha evidenziato come, mentre l'art. 930 C.O.M. (rubricato "Transito nell'impiego civile"), nel suo testo originario del 2010, prevedeva il solo comma 1 (secondo cui "*Il personale delle Forze armate giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa, secondo modalità e procedure definite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione e*

innovazione.”), con la prima modifica sopravvenuta in corso di causa (per effetto dell’art. 1, comma 1, lettera g) del D. Lgs, 29 maggio 2017, n. 94, in vigore dal 7.7.2017) è stato corredato di un comma 1-bis. (secondo cui “La disposizione di cui al comma 1 si applica, a decorrere dall’entrata in vigore del codice, anche ai volontari in ferma prefissata quadriennale in posizione di rafferma, risultati idonei ma non vincitori al termine delle procedure di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente di cui all’articolo 704, nel caso di sopravvenuta inidoneità al servizio militare incondizionato. Il predetto personale transita secondo la corrispondenza prevista per il grado iniziale dei volontari in servizio permanente.”), e con ulteriore modificazione sopravvenuta (operata dall’art. 1, comma 1, lett. t), n. 1), del d.lgs. 27 dicembre 2019, n. 173, con testo in vigore dal 2.2.2020) è stato ulteriormente integrato dal comma 1-bis.1. (secondo cui “La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al personale militare di seguito specificato, il quale transita secondo la corrispondenza prevista per il grado iniziale dei volontari in servizio permanente:

a) volontari in ferma prefissata quadriennale risultati vincitori nella graduatoria di merito per l’immissione in servizio permanente e successivamente esclusi dall’immissione a causa di un giudizio di permanente non idoneità al servizio militare incondizionato;[...])”).

Dunque, ad avviso dell’appellante, il primo giudice avrebbe dovuto rilevare come, già al momento in cui è stata adottata la decisione impugnata, il -OMISSIS- avrebbe dovuto essere considerato come rientrante tra i beneficiari della previsione contenuta nell’art. 930, comma 1- bis oppure comma 1-bis.1, C.O.M., atteso che:

- era incontestato che rientrasse nella categoria V.F.P.4.;
- risultava vincitore nella graduatoria di merito per l’immissione in servizio permanente (secondo il Decreto nr. 134 emesso dal Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – Il Vice Direttore Generale, datato 25.6.2013), essendo stata disposta la sua immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente (V.S.P.) dell’Esercito Italiano, seppure a titolo provvisorio e in attesa della definizione del giudizio sulla dipendenza da causa di servizio della sottostante infermità;
- era poi stato (con il decreto n. 8 del 15 gennaio 2014) dichiarato decaduto dalla nomina a vincitore del concorso per il servizio permanente a causa della perdita dei requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale per l’impiego nelle Forze Armate.

8.2. Ritiene il Collegio che la descritta specificazione del *petitum* sostanziale operato in appello dalla difesa del -OMISSIS-, la cui ammissibilità neppure è stata contestata dall’Avvocatura erariale o dall’Amministrazione (cfr. memoria del Ministero della Difesa del 3.10.2022 che, al contrario, considera l’argomento reiterativo di quanto dedotto in primo grado dal ricorrente e argomenta difese in merito), sia ammissibile (in quanto non configurante una domanda nuova in appello, ma una

specificazione/delimitazione del più ampio *petitum* sostanziale proposto in primo grado, consistente nella conservazione a tutti gli effetti dello *status* militare) e fondata (nei limiti infra precisati).

Invero, a quest'ultimo proposito occorre prendere atto, come già affermato da questo Consiglio (cfr. Sezione Prima - Adunanza di Sezione del 6 maggio 2020, proc. n. 1440/2019) dell'intervenuta modifica normativa sopra riportata, operata dal legislatore introducendo - con l'art. 1, comma 1, lett. t), n. 1), del d.lgs. 27 dicembre 2019, n. 173 - il nuovo comma 1-bis.1 dell'art. 930 COM, a mente del quale *“La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al personale militare di seguito specificato, il quale transita secondo la corrispondenza prevista per il grado iniziale dei volontari in servizio permanente: a) volontari in ferma prefissata quadriennale risultati vincitori nella graduatoria di merito per l'immissione in servizio permanente e successivamente esclusi dall'immissione a causa di un giudizio di permanente non idoneità al servizio militare incondizionato (...)”*, fattispecie che evidentemente ben si attaglia a quella in esame. A ciò deve aggiungersi che dalla piana lettura della norma, che richiama espressamente la “disposizione di cui al comma 1”, emerge che anche la nuova previsione prevista dal nuovo comma 1-bis.1, al pari di quella di cui al comma 1-bis, si applica a partire dall'entrata in vigore del codice. [...]”.

Anche in sede giurisdizionale, questo Consiglio (cfr., Sezione Seconda, sentenza n. 6794 del 11.10.2021) ha già affermato: “[...] Ebbene, rileva al riguardo il Collegio che l'art. 930 del d.lgs. n. 66/2010, dopo aver stabilito che «Il personale delle Forze armate giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa, secondo modalità e procedure definite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione e innovazione» (comma 1), prevede anche che «La disposizione di cui al comma 1 si applica, a decorrere dall'entrata in vigore del codice, anche ai volontari in ferma prefissata quadriennale in posizione di rafferma, risultati idonei ma non vincitori al termine delle procedure di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente di cui all'articolo 704, nel caso di sopravvenuta inidoneità al servizio militare incondizionato. Il predetto personale transita secondo la corrispondenza prevista per il grado iniziale dei volontari in servizio permanente» (comma 1 bis, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. g), d.lgs. 29 maggio 2017, n. 94), nonché - per quel che qui interessa - che «La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al personale militare di seguito specificato, il quale transita secondo la corrispondenza prevista per il grado iniziale dei volontari in servizio permanente: a) volontari in ferma prefissata quadriennale risultati vincitori nella graduatoria di merito per l'immissione in servizio permanente e successivamente esclusi dall'immissione a causa di un giudizio di permanente non idoneità al servizio militare incondizionato; ...»” (comma 1 bis.1, inserito dall'art. 1, comma 1, lett. t), n. 1), del d.lgs. 27 dicembre 2019, n. 173, proprio al fine di

colmare una palese lacuna ordinamentale che finiva per favorire i non vincitori rispetto ai vincitori). Tale ultimo comma 1 bis.1 ha, dunque, riconosciuto anche a siffatti volontari in ferma prefissata quadriennale vincitori del concorso e poi divenuti inidonei al servizio attivo - qual è l'appellato - un vero e proprio diritto al transito nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, seppur in presenza di un giudizio positivo formulato dalla competente Commissione Medica, unico organo abilitato a valutare l'idoneità al servizio civile (in tal senso, Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 6825/2007).

Né assume rilievo in senso contrario il fatto che la novella legislativa rappresenti nel caso di specie *jus superveniens*, in quanto introdotta nel "Codice dell'ordinamento militare" successivamente alla adozione degli atti di cui si discorre, avendo il legislatore impresso alla stessa effetto retroattivo mediante l'inciso (contenuto al precedente comma 1 bis) per il quale le relative previsioni si applicano «a decorrere dall'entrata in vigore del codice», vale dire dal 2010.

D'altra parte, il principio di mantenimento ove più possibile del rapporto di servizio, oltre ad essere connaturale ad un ordinamento democratico "fondato sul lavoro" (art. 1 della Costituzione), risponde, nel caso in cui si tratti di personale appartenente alle Forze Armate, alla finalità di riconoscimento da parte del legislatore dei meriti acquisiti.

8.3. Dette considerazioni non paiono adeguatamente contrastate dalle deduzioni difensive operate in appello dall'Amministrazione (cfr. la richiamata nota del Ministero della Difesa in data 3.10.2022), secondo cui nella specie non potrebbe trovare applicazione il comma 1 bis.1 lett. a) dell'art. 930 COM poiché destinato solamente ai militari VFP4 che risultino idonei vincitori e che vengano successivamente esclusi dall'immissione a causa di un giudizio di permanente non idoneità al servizio militare, mentre il -OMISSIS-, già idoneo vincitore nella graduatoria di merito per l'immissione in servizio permanente, è successivamente decaduto da tale immissione a causa di un'inidoneità riconducibile non ad un giudizio di permanente non idoneità al servizio militare (riforma), ma al mero declassamento della idoneità al servizio militare, con non idoneità all'espletamento della ferma prefissata per carenza degli specifici requisiti psico-fisici previsti dal bando per il passaggio del volontario in servizio permanente.

8.3.1. Invero, pare al Collegio evidente che la previsione in questione, allorché estende le "tutele" di cui all'art. 930, comma 1, COM ai VFP4 vincitori del concorso per l'immissione in servizio permanente che poi sono stati esclusi dall'immissione a causa di un giudizio di non idoneità al servizio militare incondizionato, si riferisca a tutti i casi di carenza della specifica idoneità psico-fisica richiesta per l'immissione del volontario in servizio permanente (normalmente, i coefficienti 1 o 2), e dunque anche ai casi di profilo sanitario insufficiente (come è per i coefficienti 3 o 4, inquadrabili nella fascia B della Direttiva per l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non

idoneità al servizio militare) e non solamente ai casi di inidoneità assoluta al servizio militare (riforma). Invero, la diversa lettura proposta dall'Amministrazione avrebbe l'illogica e paradossale conseguenza di consentire il passaggio nei ruoli civili del Ministero ai soli soggetti da riformare, portatori cioè delle problematiche di salute più gravi e/o limitanti, con esclusione di coloro che presentano solo problemi minori (e, dunque, di coloro che, pure inidonei al servizio militare, avrebbero una migliore validità psico-fisica ai fini del servizio civile).

8.4. Di conseguenza, alla luce delle esposte considerazioni, ritiene il Collegio che i gravati provvedimenti dell'autorità militare, comunque privi di ogni valutazione inerente alla capacità lavorativa del -OMISSIS- e correlativamente, carenti di motivazione circa la possibilità per lo stesso di espletare, nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa, altre attività o compiti, debbano essere annullati.

8.5. Per l'effetto, occorre disporre che l'Amministrazione resistente - entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente pronuncia - in esecuzione della presente sentenza, sottoponga l'appellante a nuovo giudizio della competente Commissione Medica che ne valuti, previa relativa istruttoria, la possibilità di utilizzo in servizi di istituto compatibili con la ridotta capacità lavorativa, possibilmente equivalenti a quelli previsti per la qualifica già ricoperta e per il grado iniziale dei volontari in servizio permanente, ai fini di un eventuale suo transito nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa.

9. Inammissibili, perché meramente reiterativi di doglianze già adeguatamente disattese dal primo giudice, senza introduzione di specifici argomenti capaci di scardinare quelle parti del ragionamento del T.a.r., risultano invece le restanti deduzioni difensive; così è per le ulteriori censure contenute nel primo motivo di appello (in particolare, quelle relative alla pretesa violazione, nella vicenda di specie, degli artt. 582 e 584 del D.P.R. n. 90/2010), avendo il T.a.r. ben chiarito come il passaggio effettivo del -OMISSIS- nel servizio permanente sia stato sempre subordinato, da parte dell'Amministrazione (mediante provvedimenti espliciti sul punto, e portati alla conoscenza del -OMISSIS-) alla condizione sospensiva dell'esito del procedimento per la dipendenza da causa di servizio della patologia sofferta, successivamente conclusosi in senso sfavorevole all'interessato. Dunque, nessun effettivo passaggio in SPE si è perfezionato né il -OMISSIS- può aver maturato validi affidamenti al riguardo.

9.1. Del tutto inammissibili, sempre per genericità, sono anche gli argomenti difensivi esposti nel secondo mezzo di gravame, sorretti esclusivamente dalla mera riproposizione degli stessi temi già esposti in primo grado, e in quella sede adeguatamente contrastati, in maniera convincente, dal T.a.r..

10. In definitiva, l'appello va accolto nei soli termini di cui sopra e con gli effetti di cui al superiore punto 8.5. , con conseguente riforma della sentenza di primo grado.

11. Le peculiarità del caso di specie, definito sulla base di normativa primaria sopravvenuta rispetto agli atti impugnati, rendono evidente l'opportunità di compensare integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza del T.a.r., annulla i provvedimenti impugnati in primo grado nei termini e con gli effetti di cui in motivazione. Spese del doppio grado di giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Fabio Taormina, Presidente

Francesco Frigida, Consigliere

Antonella Manzione, Consigliere

Maria Stella Boscarino, Consigliere

Stefano Filippini, Consigliere, Estensore